



Num. Progr. 14
del 30/06/2020

COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 14

Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 30/06/2020 ore 20:30.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 20:30, convocato ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità **"VIDEOCONFERENZA"** nel rispetto dell'art. 73 *"Semplificazioni in materia di organi collegiali"* del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e dei criteri fissati con Decreto del Sindaco n. 37 del 26/03/2020 recante **"GESTIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»**.
L'ordine del giorno notificato porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Fatto l'appello nominale risultano, in quanto collegati in audio e video:

1. TOMEI GIAN DOMENICO	PRESIDENTE	Presente
2. FERRI GIANNI	VICE SINDACO	Presente
3. DE VINCENZI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
4. FRANCHINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5. CASELLI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
6. GIBERTI NOATO	CONSIGLIERE	Presente
7. MUCCI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
8. MUCCINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
9. MAGNANI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
10. ROSSI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
11. SANGUINETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale *ZIRONI Dr. Tiziano*

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori MAGNANI SIMONA, MUCCINI ROBERTA, MUCCI BRUNO.

Verbale n. 14 del 30/06/2020

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

- Presenti all'appello nominale n° 10
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 10

(Come previsto dall'art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto digitale e conservati a documentazione della seduta per cinque anni)

L'oggetto del punto in trattazione viene illustrato dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici. Il Sindaco pronuncia un intervento conclusivo.

Il Presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che avviene per appello nominale effettuato dal Vice Segretario Comunale

La proposta viene approvata con il seguente esito:

- consiglieri presenti n. 10
- consiglieri votanti n. 10
- astenuti n. 0
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n. 0

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per appello nominale e n. 0 consiglieri astenuti

DELIBERA

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Richiamata la L. 30/12/2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

Preso atto che si ritiene necessario effettuare le seguenti variazioni al regolamento generale delle entrate tributarie comunali al fine di:

- adeguarlo alla normativa ad oggi vigente;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 472 del 18/12/1997;

Richiamato il Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016;

Richiamata la Legge n. 160 del 27/12/2019;

Ritenuto pertanto di procedere alle seguenti variazioni:

Sostituzione del comma 4 all'art. 14:

4. *Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:*
 - a) *dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;*
 - b) *del responsabile del procedimento;*
 - c) *dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;*
 - d) *delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;*

- e) *del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;*
- f) *dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;*
- g) *della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.*

Aggiunta dei commi 5, 6, 7 e 8 all'art. 14:

- 5. *Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.*
- 6. *L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.*
- 7. *L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.*
- 8. *L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19 bis.*

Sostituzione dell'art. 15, compreso l'oggetto: *Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore*

- 1. *Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Finanziario – Tributi - Demografici o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..*
- 2. *Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.*
- 3. *Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.*
- 4. *Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Funzionario Responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità,*

forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.

5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Sostituzione dell'art. 19 bis: Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m. e i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m. e i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m. e i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Sostituzione del comma 1, lettere f) e g) all'art. 20: Sospensione e dilazione del versamento

- f) da euro 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;

Sostituzione del comma 5 all'art. 20: Sospensione e dilazione del versamento

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Ritenuto di far decorrere le presenti variazioni dal 01/01/2020;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

DELIBERA

1) Di modificare il Regolamento in materia di regolamento generale delle entrate tributarie comunali nei seguenti termini:

Sostituzione del comma 4 all'art. 14:

4. *Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:*
- h) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;*
 - i) del responsabile del procedimento;*
 - j) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;*
 - k) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;*
 - l) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;*
 - m) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;*
 - n) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.*

Aggiunta dei commi 5, 6, 7 e 8 all'art. 14:

5. *Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.*
6. *L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs 472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.*
7. *L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.*
8. *L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 19 bis.*

Sostituzione dell'art. 15, compreso l'oggetto: Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. *Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Finanziario – Tributi - Demografici o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs 546/192 e s.m.i..*
2. *Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.*
3. *Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.*
4. *Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Funzionario Responsabile, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.*
5. *Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.*

Sostituzione dell'art. 19 bis: Riscossione coattiva

1. *La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m. e i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.*
2. *La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:*
 - e) *in forma diretta dal Comune;*
 - f) *mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m. e i.;*
 - g) *mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.*
 - h) *mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;*
3. *La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:*
 - d) *avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m. e i.;*
 - e) *ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;*
 - f) *cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;*
4. *Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*
In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle

procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Sostituzione del comma 1, lettere f) e g) all'art. 20: Sospensione e dilazione del versamento

f) da euro 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;

g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;

Sostituzione del comma 5 all'art. 20: Sospensione e dilazione del versamento

5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2) Ritenuto di far decorrere le presenti variazioni dal 01/01/2020;

3) Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

COMUNE DI POLINAGO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Segue Verbale n. 14 del 30/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
TOMEI Gian Domenico

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
ZIRONI Dr. Tiziano

COMUNE DI POLINAGO

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

PROPOSTA 16 RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Polinago, li 24/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
ZIRONI TIZIANO

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

PROPOSTA 16 RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Polinago, li 24/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
ZIRONI TIZIANO



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 14 DEL 30/06/2020

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

dal al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

Firmato digitalmente

GIAN DOMENICO TOMEI